

Statuto dell'Associazione ex allievi

Lo Statuto dell'Associazione è stato modificato il 17 ottobre 2007

Denominazione - Sede - Scopo

ART. 1. E' costituita la "Associazione ex Allievi Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa".

ART. 2. L'Associazione ha sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa (da ora in avanti Scuola Superiore Sant'Anna). Nelle città dove risiedono venti soci effettivi che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, possono essere istituite delle Delegazioni.

ART. 3. L'Associazione ha lo scopo:

- a) - di mantenere i vincoli culturali e la tradizione collegiale in collegamento con il Corpo Accademico e gli allievi del corso ordinario e di perfezionamento della Scuola Superiore Sant'Anna;
- b) - di stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni tra gli allievi della detta Scuola, promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni;
- c) - di concorrere ad iniziative a favore della Scuola Superiore Sant'Anna. L'Associazione ha carattere culturale e natura giuridica di associazione non riconosciuta e di ente non commerciale ai sensi dell'art.111 del T.U. delle imposte sui redditi.

Patrimonio ed esercizi sociali

ART. 4. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- da eventuali erogazioni, dotazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali di ammissione ed annuali
- dall'utile derivante da manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attività sociale.

ART. 5. L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve.

Associati

ART. 6. Possono essere associati coloro che abbiano rivestito negli anni la qualifica di allievo del Collegio Nazionale Medico, del Collegio Mussolini di Scienze Corporative, del Collegio Medico - Giuridico, della Scuola Superiore per le Scienze Applicate "A. Pacinotti", della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "A. Pacinotti" e della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Le domande di ammissione vengono esaminate ed accettate dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi debbono versare la quota di ammissione e la quota di associazione annualmente stabilite. Le quote sociali versate sono intransmissibili. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Soci Onorari persone che non rientrino nella categoria di ex allievi.

Amministrazione

ART. 7. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di undici membri, nove membri suddivisi per fasce d'età in rappresentanza degli ex allievi di cui almeno tre laureati da meno di quindici anni

e l'ex Presidente e il Presidente Onorario. I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Ciascuna delle due Classi in cui è suddivisa la Scuola Superiore Sant'Anna deve essere rappresentata da almeno due Consiglieri.

ART. 8. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 9. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto l'ex Presidente e il Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo può, altresì affidare ad un membro del Consiglio, o ad un socio non necessariamente membro del Consiglio Direttivo, l'incarico di Coordinatore locale dell'Associazione e ne determina i compiti e le responsabilità. Il Consiglio Direttivo propone alla Scuola il nominativo di un ex allievo ai fini della rappresentanza dell'Associazione nel Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna, secondo quanto previsto nello Statuto della Scuola stessa. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli verrà sostituito dal Vice Presidente.

ART. 10. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare dei Consiglieri, essi verranno sostituiti dai Consiglieri rimasti in carica mediante cooptazione. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare più di cinque Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intende scaduto ed occorre convocare subito l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 11. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta dal Presidente o su sua delega dal Vice Presidente.

ART. 12. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per il conseguimento degli scopi della Associazione, ivi compresa l'istituzione delle Delegazioni di cui all'articolo due.

ART. 13. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza delle maggioranze dei Consiglieri. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sono considerati dimissionari. È considerata valida la presenza anche tramite uso di strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'accertamento della identità e l'interazione con il Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sino prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Assemblea

ART. 14. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alle elezioni delle cariche sociali;- elegge il Presidente Onorario;
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto.

ART. 15. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in occasione del consueto incontro annuale, per l'approvazione dei bilanci. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno cinquanta soci effettivi o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Revisori. L'Assemblea si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 16. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati non Consiglieri o Revisori, mediante delega scritta. E' ammesso un massimo di cinque deleghe.

ART. 17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina un Segretario, che redige il verbale. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea e per constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita.

ART. 18. Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera

con la maggioranza dei presenti e rappresentati. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza pari ad almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Collegio dei revisori

ART. 19. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Revisori, che è composto da tre membri scelti tra gli associati che durano in carica per tre anni. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa della Associazione.

Scioglimento

ART. 20. Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. L'Associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo di liquidazione, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.